

**ELEZIONE  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  
E DEL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA**

**21 ottobre 2018**

**CALENDARIO DELLE OPERAZIONI**

**AVVERTENZE**

*Il decreto del Presidente della Provincia di convocazione dei comizi elettorali, previsto dall'art. 21 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, non è stato ancora ufficialmente emanato.*

*Gli articoli citati nel presente calendario senza l'indicazione del provvedimento legislativo di cui fanno parte si riferiscono alla legge provinciale concernente "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia" (legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2).*

<b>Mercoledì 22 agosto</b> <i>(60° giorno antecedente quello della votazione)</i>	Scadenza del termine per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Provincia di convocazione dei comizi elettorali (art. 21, comma 2).
<b>Lunedì 27 agosto</b> <i>(5° giorno dalla pubblicazione nel BUR del decreto di convocazione dei comizi)</i>	Scadenza del termine per la nomina, da parte del Presidente della Provincia, dei componenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 29).
<b>Sabato 1 settembre</b> <i>(10° giorno dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di convocazione dei comizi)</i>	Scadenza del termine per l'accertamento dell'esistenza e del buono stato di tutto il materiale occorrente per l'arredamento dei seggi (art. 36).
<b>Giovedì 6 settembre</b> <i>(45° giorno antecedente quello della votazione)</i>	Pubblicazione in tutti i comuni della provincia del manifesto che dà notizia al pubblico della convocazione dei comizi (art. 21, comma 3).
<b>Da venerdì 7 ore 8, a sabato 8 settembre ore 12</b> <i>(dalle ore 8 del 44° alle ore 12 del 43° giorno antecedente quello della votazione)</i>	I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare, presso la Presidenza della Provincia, i rispettivi contrassegni tradizionali (art. 22, comma 1). Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle disposizioni, il Presidente della Provincia ne ricusa il ricevimento e fissa un termine di 24 ore per la presentazione di un altro contrassegno (art. 22, comma 8). Designazione obbligatoria dei rappresentanti incaricati di effettuare la presentazione della candidature accompagnate da un contrassegno ammesso al deposito presso la Presidenza della Provincia (art. 23, comma 1).
<b>Martedì 11 settembre</b> <i>(40° giorno antecedente quello della votazione)</i>	Scadenza del termine entro il quale la Provincia trasmette alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento l'elenco degli iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio, aggiornato e completo per tutti i Comuni della Provincia (art. 40, comma 5).
<b>Da martedì 11 settembre a lunedì 1 ottobre</b> <i>(periodo tra il 40° ed il 20° giorno antecedente quello della votazione)</i>	Periodo per l'inoltro, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, da parte degli elettori affetti da gravissime infermità o in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e che dimorano nel territorio del comune, della dichiarazione attestante le volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e del certificato medico prescritto (art. 58 bis; art. 1 DL n. 1/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge n. 46/2009).
<b>Venerdì 14 settembre</b> <i>(37° giorno antecedente quello della votazione)</i>	Scadenza del termine per l'affissione in ogni Comune del manifesto riportante i contrassegni tradizionali ammessi a deposito presso la Presidenza della Provincia (art. 22, comma 10).
<b>Sabato 15 settembre ore 12</b> <i>(36° giorno antecedente quello della votazione)</i>	Scadenza del termine per l'eventuale sostituzione dei rappresentanti incaricati di effettuare la presentazione della candidature accompagnate da un contrassegno ammesso al deposito presso la Presidenza della Provincia (art. 23, comma 3).
<b>Domenica 16 settembre</b> <i>(10° giorno dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi)</i>	Scadenza del termine per la compilazione da parte dell'Ufficiale elettorale, secondo quanto disposto dall'art. 2 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50, dell'elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (6 settembre) non possiedono i requisiti residenziali richiesti per esercitare il diritto di voto per le elezioni provinciali.

<p><b>Da lunedì 17 a giovedì 20 settembre fino alle ore 12</b> <i>(tra il 34° e le ore 12 del 31° giorno dalla votazione)</i></p>	<p>Presentazione delle candidature e dei relativi allegati alla Direzione generale della Provincia – Incarico speciale in materia elettorale (art. 28), nelle ore d'ufficio.</p>
<p><b>Venerdì 21 settembre</b> <i>(giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati)</i></p>	<p>Esame e approvazione delle candidature e dei relativi contrassegni di lista da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale con gli adempimenti che ne conseguono (art. 30).</p>
<p><b>Da mercoledì 26 settembre a lunedì 1 ottobre</b> <i>(dal 25° al 20° giorno precedente quello della votazione)</i></p>	<p>La CEC procede alla nomina - in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo comunale - di un numero di scrutatori compresi nel relativo Albo pari al numero occorrente per la costituzione del seggio; procede inoltre alla formazione di una graduatoria di nominativi, compresi nel medesimo Albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o di impedimento; procede infine alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, qualora il numero degli iscritti nell'albo fosse insufficiente (art. 42; art. 6 L. 8 marzo 1989, n. 95). Per le sezioni elettorali di cui all'art. 57 devono essere nominati anche due scrutatori per la costituzione dei seggi speciali.</p>
<p><b>Lunedì 1 ottobre</b> <i>(20° giorno antecedente quello della votazione)</i></p>	<p>Scadenza del termine entro il quale il Presidente della Corte d'Appello di Trento dà comunicazione della nomina ai Presidenti di seggio prescelti, tramite i Comuni di residenza; ai Comuni è inviato l'elenco degli elettori interessati, al fine di escluderli dalla nomina a scrutatore (art. 41, comma 2).</p>
<p><b>Entro sabato 6 ottobre</b> <i>(15° giorno precedente quello della votazione)</i></p>	<p>Scadenza del termine per l'affissione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto delle candidature (art. 31, comma 2). Scadenza del termine per la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore. Entro 48 ore dalla notifica i nominati devono comunicare al sindaco l'eventuale grave impedimento allo svolgimento dell'incarico. Alla sostituzione degli impediti si provvede nominando gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 8 marzo 1989, n. 95, secondo l'ordine della graduatoria medesima (art. 42).</p>
<p><b>Entro lunedì 8 ottobre</b> <i>(13° giorno precedente quello della votazione)</i></p>	<p>Scadenza del termine per l'inoltro alla Direzione generale della Provincia – Incarico speciale in materia elettorale della comunicazione relativa al numero degli elettori ammessi al voto domiciliare, distinto in maschi e femmine, con indicazione dell'ufficio elettorale di sezione che provvederà a raccogliere il voto.</p>
<p><b>Giovedì 11 ottobre</b> <i>(10° giorno antecedente quello della votazione)</i></p>	<p>Scadenza del termine per la trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale, delle liste elettorali di sezione debitamente autenticate (artt. 35 e 37).</p>
<p><b>Entro domenica 14 ottobre</b> <i>(7° giorno antecedente quello della votazione)</i></p>	<p>Inoltro al sindaco di ciascuno dei comuni interessati - da parte del sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori ammessi al voto domiciliare che votano in una dimora ubicata in un comune diverso - dell'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale.</p>
<p><b>Da martedì 16 a domenica 21 ottobre compreso</b> <i>(nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione)</i></p>	<p>Gli uffici comunali devono rimanere aperti nei cinque giorni precedenti almeno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale (art. 34, comma 3).</p>

<p><b>Giovedì 18 ottobre</b> (3° giorno antecedente quello della votazione)</p>	<p>Scadenza del termine per l'inoltro, da parte degli elettori degenti in ospedale e case di cura e dei detenuti non privati del diritto elettorale, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, della dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione (art. 55). Scadenza del termine per la notifica della nomina a scrutatore ai subentrati in sostituzione di coloro che hanno segnalato la loro assenza per gravi impedimenti (art. 42 comma 2; art. 6 comma 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95).</p>
<p><b>Venerdì 19 ottobre</b> (entro venerdì antecedente quello della votazione)</p>	<p>Scadenza del termine per la presentazione al Sindaco del Comune dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione. Tale atto può essere presentato anche la mattina delle elezioni direttamente al Presidente della sezione, purché prima dell'inizio delle operazioni preliminari (art. 33, comma 1).</p>
<p><b>Sabato 20 ottobre dalle ore 16 in poi</b> (giorno antecedente quello della votazione)</p>	<p>Consegna ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione, da parte del Sindaco, dei locali arredati a sede di sezione, degli oggetti e degli stampati occorrenti per lo svolgimento delle operazioni elettorali (art. 37). <i>N.B. La legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea) e il relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121) stabiliscono che, in occasione di consultazioni elettorali, all'esterno degli edifici sede di seggi elettorali devono essere esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea dall'insediamento degli uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.</i></p>
<p><b>Domenica 21 ottobre</b> (giorno della votazione)</p>	<p><b>Entro le ore 6:</b> termine ultimo entro il quale il sindaco deve porre rimedio ad eventuali deficienze emerse in sede di verifica dei locali e del materiale per gli uffici elettorali di sezione (art. 37, comma 3); <b>alle ore 6:</b> costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione ed inizio delle operazioni preliminari alla votazione (art. 50); non appena ultimate tali operazioni, ha inizio la votazione (art. 50 ultimo comma), che si protrae fino alle ore 22, fatto salvo quanto disposto dall'art. 64. <i>Costituzione del seggio speciale</i>, ove previsto (art. 57, comma 2); <b>alle ore 12:</b> scadenza del termine per la presentazione alla Direzione generale della Provincia – Incarico speciale in materia elettorale dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 33, comma 2); <b>alle ore 22:</b> chiusura della votazione e accertamento del numero dei votanti (artt. 64 e 66).</p>
<p><b>Da domenica 21 a martedì 23 ottobre</b> (giorno della votazione ed i due giorni seguenti)</p>	<p>Gli elettori residenti all'estero, che abbiano espresso il voto per l'elezione del Consiglio provinciale, devono rivolgersi al servizio economato del Comune per ritirare, su presentazione della documentazione necessaria, il sussidio previsto dall'art. 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14.</p>
<p><b>Lunedì 22 ottobre</b> (giorno successivo a quello della votazione)</p>	<p><b>Alle ore 7.00:</b> ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e inizio delle operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 12 (art. 67); <b>alle ore 16.00:</b> termine ultimo entro il quale devono essere effettuate le operazioni di scrutinio nelle singole sezioni: decorso tale termine le operazioni devono essere chiuse anche se non sono state ultimate (art. 70). Non appena ultimate le operazioni previste dall'art. 71 per il caso normale o immediatamente dopo le ore 16 per il caso eccezionale previsto dall'art. 70, il Presidente provvede al recapito dei relativi plichi.</p>
<p><b>Martedì 23 ottobre e giorni seguenti</b></p>	<p>Adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale (artt. 72, 73, 74, 75 e 77). Invio agli interessati, da parte del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, della comunicazione attestante l'avvenuta proclamazione a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale (art. 74). Pubblicazione, a cura della Provincia, del manifesto recante i nomi dell'eletto Presidente della Provincia e degli eletti Consiglieri provinciali (art. 74).</p>